ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N.2 E PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5322 del 28/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N.2 E PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATA inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 569 del 15 aprile 2019* recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti e direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al SAC stesso;

PRESO ATTO che:

- con la determina dirigenziale del SAC di Arpae n. 4339 del 11/08/2017 è stata rilasciata a HERA S.p.A. l'autorizzazione unica ai sensi delll'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, alla gestione dell'area sita in Cervia, via delle Aie n.2, adibita ad attività di impianto di depurazione di acque

reflue urbane che ricomprendere i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività di impianto depurazione acque reflue urbane e precisamente:

- autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

– con la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 3248 del 05/11/2014 e s.m.i. sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi degli sfioratori di piena relativi alle reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali quelli in comune di Ravenna, che ricomprendono 4 sfioratori afferenti all'agglomerato di Cervia;
– con la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015 e s.m.i. sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti bianche ubicati in vari comuni, tra i quali quelli in comune di Cervia afferenti all'agglomerato di Cervia;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 07/08/2018 - assunta al PG di Arpae con PGRA/2018/10361 del 08/08/2018 (pratica Arpae 25546/2018) - dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via Delle Aie n.2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

comunicando contestualmente che sarebbe stata presentata richiesta di revoca dell'autorizzazione Unica n. 4339 del 11/08/2017;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006*;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- DGR n. 995/2012 " Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque", applicabile alle linee di trattamento fanghi annesse ad impianti di depurazione fino a 20.000 AE che detta comunque criteri, prescrizioni e indicazioni che possono essere considerati i requisiti minimi per la gestione degli impianti aventi potenzialità superiore a 20.000 AE, come nel caso in questione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 25546/2018, emerge che:

- ✔ la società HERA spa gestisce in comune di Cervia , via delle Aie n. 2, un impianto di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità nominale pari a 200.000 AE, a servizio dell'agglomerato di Cervia - codice agglomerato ARA0193. La società HERA spa gestisce inoltre il sistema delle reti fognarie in parte separate e in parte unitarie afferenti all'agglomerato di Cervia;
- ✔ per la gestione dell'area sita in Cervia, via delle Aie n.2, adibita ad attività di impianto di depurazione di acque reflue urbane, HERA S.p.A. risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal SAC di Arpae n. 4339 del 11/08/2017, ai sensi delll'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'atto ricomprendere i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività di impianto depurazione acque reflue urbane e precisamente:

  - autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

  - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- ✔ per 4 scolmatori presenti nel sistema fognario dell'agglomerato di Cervia, afferente al depuratore di via delle Aie n.2, è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 3248 del 05/11/2014 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi di sfioratori di piena di reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali quelli in comune di Ravenna, loc. Mensa e loc. Matellica, afferenti al sistema fognario dell'agglomerato di Cervia ;
- ✔ per le reti bianche afferenti al sistema fognario dell'agglomerato di Cervia è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti bianche ubicati in vari comuni, tra i quali 44 in comune di Cervia afferenti all'agglomerato di Cervia;
- ✔ HERA SpA ha presentato istanza di rilascio di AUA per l'agglomerato di Cervia, servito dall'impianto di depurazione in oggetto, ai sensi del DPR n. 59/2013, in data 07/08/2019 - prot. HERA 74214 del 07/08/2014 , assunta al PG di Arpae con PGRA/2018/10361 del 08/08/2018- per ricomprendere:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) provenienti dalla linea di trattamento fanghi;

- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

✔ nella suddetta istanza si comunicava che sarebbe stata presentata richiesta di revoca dell'autorizzazione Unica n. 4339 del 11/08/2017 e s.m.i. alla gestione dell'area sita in Cervia, via delle Aie n.2, adibita ad attività di impianto di depurazione di acque reflue urbane che ricomprende l'autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi). La suddetta richiesta di revoca è stata presentata in data 08/08/2028 con nota prot. HERA 74831 del 08/08/2018, acquisita con PGRA/2018/10445;

✔ l'istanza di AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;

✔ l'istanza di AUA è stata presentata per l'intero agglomerato di Cervia e ciò è conforme alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna confermate anche con la DGR 569/2019 che ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Nelle direttive allegate alla DGR 569/2019 viene comunque precisato che andrebbe presentata una domanda AUA distinta per la rete fognaria utile alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

✔ nella documentazione presentata a corredo della istanza di AUA viene indicato che l'agglomerato di Cervia risulta di consistenza nominale pari a 154.286 A.E., di cui 27.959 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 2.827 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Le località servite sono numerose, oltre alla città di Cervia, in gran parte in comune di Cervia ma anche in comune di Ravenna (Mensa, Matellica e La Bottega della Guarniera). Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 153.645 A.E., di cui 28.208 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 1.937 A.E. Produttivi;

✔ il sistema fognario dell'agglomerato di Cervia è in parte separato e in parte unitario. Al momento dell'istanza di AUA esso era costituito da 5 scolmatori di piena in rete, 45 impianti di sollevamento di nera/mista, 41 reti bianche e 11 impianti di sollevamento di bianca, in gestione a HERA S.p.A., oltre alle reti bianche in gestione al Comune di Cervia;

✔ relativamente alle emissioni in atmosfera nella documentazione trasmessa HERA S.p.A. conferma quanto già autorizzato con la DET-AMB-4339 del 11/08/2017, e informa degli interventi impiantistici e gestionali effettuati e previsti nel locale in cui sono presenti la nastropressa e la centrifuga al fine di mitigare/abbattere le emissioni odorigene;

✔ relativamente all'impatto odorigeno del depuratore è stato effettuato uno studio nel mese di agosto 2020 trasmesso in data 11/09/2020 - acquisito con PG Arpae 130584/2020;

✔ l'istanza presentata in data 07/08/2018 è stata valutata formalmente completa e correttamente presentata per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 29/08/2018 (PG Arpae 11181/2018), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;

✔ rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata alla Società con PG 12625 del 28/09/2018, sospendendo i termini del procedimento;

✔ in data 23/10/2018 HERA S.p.A. trasmetteva parte della documentazione integrativa richiesta, acquisita con PGRA/2018/14920, completata in data 11/12/2018 con nota acquisita con PGRA/2018/17413;

✔ in data 27/06/2019 HERA S.p.A. inviava il documento "pianificazione di massima di possibili interventi per il contenimento degli odori" acquisito con PG 102845 del 01/07/2019 e in data 11/09/2020 il "Monitoraggio strumentale dell'impatto olfattivo" condotto in agosto 2020, acquisito con PG 130584 /2020;

✔ in data 07/09/2020 HERA S.p.A. trasmetteva una integrazione della valutazione di impatto acustico, acquisita con PG 127910 del 07/09/2020;

✔ in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;

- ✔ nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e valutazioni tecniche necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'AUA:
  - parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna in merito all'immissione di acque reflue urbane provenienti dal depuratore e dal sistema fognario dell'agglomerato di Cervia in canali consorziali (Prot. Consorzio n. 6731/RA/2875 del 11/03/2019), acquisito con PG/2019/38925 del 11/03/2019. Il parere è favorevole con prescrizioni;
  - del Comune di Cervia per la matrice impatto acustico acquisito con PG/2020/86805 del 17/06/2020, riesaminato a seguito di integrazione documentale della valutazione di impatto acustico con nota trasmessa il 13/10/2020 , acquisita con PG 147084 del 13/10/2020;
  - relazione tecnica istruttoria e valutazioni tecniche del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane (PG/2020/95216 del 02/07/2020);

PRESO ATTO che per l'agglomerato di Cervia, è inserito nella DGR 201/2016, così come aggiornata dalla DGR 569/2019, l'intervento di adeguamento alla normativa regionale vigente degli scaricatori di piena a più forte impatto, ritenuti di priorità più elevata nei Piani di Indirizzo - Livello di priorità 2A (per l'agglomerato di Cervia l'intervento interessa reti bianche), con termine per la redazione del Progetto definitivo al 31/12/2021 e per la realizzazione dell'intervento al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Cervia, via delle Aie n.2, e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato di Cervia (ARA0193), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa.

L'AUA va a modificare l'autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 3248/2014 e ss.mm.ii. per lo scarico degli scolmatori di emergenza del sistema fognario dell'agglomerato di Cervia (ARA0193) in quanto contiene le relative condizioni e prescrizioni

Inoltre con il rilascio dell'atto di AUA si procede alla revoca dell'atto di Autorizzazione Unica n. 4339 del 11/08/2017 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.., per la gestione dell'area sita in Cervia, via delle Aie n.2, in quanto l'AUA ricomprende i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto depurazione;

RITENUTO che per gli scarichi delle reti bianche dell'agglomerato di Cervia in gestione a HERA S.p.A., già autorizzati con il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015, sia opportuno procedere con il rilascio di un atto distinto di AUA, secondo le direttive della Regione di cui alla DGR 569/2019;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per

l'esercizio dell'**attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via delle Aie n. 2, e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Cervia – codice ARA0193, di consistenza nominale > 2.000 A.E.**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
   - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

   Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
   - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
   - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

   È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

   3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

   Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
   - ✓ variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;
   - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

   Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le suddette variazioni sono soggette a nuova documentazione previsionale d'impatto acustico, secondo i criteri della DGR 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

   3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

   3.d) La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi ovvero relative agli interventi da effettuarsi sulle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti sul territorio;

4) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5) **DI REVOCARE** con il presente atto l'**Autorizzazione Unica rilasciata dal SAC di Arpae a HERA S.p.A. n. 4339 del 11/08/2017 e s.m.i. per la gestione dell'area sita in Cervia, via delle Aie n.2, adibita ad attività di impianto di depurazione di acque reflue urbane che ricomprende**

l'autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

6) **DI DARE ATTO** che **l'autorizzazione adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3248 del 05/11/2014 e s.m.i.,** ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, a favore della società HERA S.p.A., per lo scarico di sfioratori di piena di reti miste e ss.mm.ii., **VIENE MODIFICATA** come segue:

   - dall'Allegato B) - *Elenco sfioratori* sono da intendersi stralciati tutti gli scolmatori in comune di Ravenna per i quali è indicato nella V colonna l'allaccio al depuratore di Cervia (appartenente all'agglomerato di Cervia) a far data dal rilascio della presente AUA, in quanto i relativi scarichi sono stati autorizzati con il presente atto relativo all'agglomerato di Ravenna, che contiene le relative condizioni e prescrizioni;

7) **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;

9) **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A. unitamente al parere del Consorzio di Bonifica della Romagna (Prot. Consorzio n. 6731/RA/2875 del 11/03/2019, acquisito da Arpae PG 2019/38925 del 11/03/2019, contenente gli adempimenti tecnici in carico a HERA S.p.A. relativi ai medesimi scarichi autorizzati con la presente AUA.

    Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Cervia e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

ALLEGATO A)

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA, in data 07/08/2018 - Prot. HERA n. 74214 del 07/08/2018 - acquisita da Arpae con PGRA/2018/10361, e le successive integrazioni trasmesse in data 23/10/2018 - Prot. HERA n.97024 del 23/10/2018 - acquisita da Arpae con PGRA/2018/14920 del 25/10/2018.
- Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione e ai pozzetti di controllo: "**Planimetria generale depuratore di Cervia**" già allegata all'Autorizzazione Unica rilasciata dal SAC di Arpae di Ravenna n. 4339 del 11/08/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (**Allegato A1**).

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nella domanda di AUA e s.m.i. il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di Cervia pari a 154.286 A.E., di cui 27.959 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 2.827 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Le località servite sono Borgo Pasini, Borgo Pipa, Cannuzzo, Castiglione, Cervia , Colombarina, La Cella, Montaletto, Pisignano, Sant'Andrea, Savio, Suzzi, Tantlon, Villa Inferno, Visdomina, Montaletto-Zona Industriale, Bigatta, Casette in comune di Cervia, e le località Mensa, Matellica e La Guarniera in comune di Ravenna. Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 153.645 A.E., di cui 28.208 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 1.937 A.E. Produttivi.

La rete fognaria è in parte separata e in parte unitaria. Il sistema di raccolta risulta essere costituito da da 5 scolmatori di piena in rete, 45 impianti di sollevamento di nera/mista, oltre alle reti bianche ed agli impianti di sollevamento di bianca. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via delle Aie n.2.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità pari a 200.000 AE, e nel suo complesso, è costituito da una linea acque (1 linea di trattamenti primari, 4 linee di trattamenti secondari ed 1 linea di trattamenti terziari) ed una linea fanghi, con le seguenti caratteristiche:

linea di trattamenti primari (linea 1)
- sollevamento;
- grigliatura;
- dissabbiatura e disoleatura;
- vasca di accumulo per la modulazione della portata di liquame al biologico;
- preareazione;
- sedimentazione primaria;

linee di trattamenti secondari (linea 2, linea 3, linea 4 e linea 5)
- denitrificazione;
- ossidazione-nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;

linea trattamenti terziari
- defosfatazione chimica con alluminato di sodio e defosfatazione biologica (4 vasche circolari "phostrip");
- filtrazione;
- disinfezione con acido peracetico e ipoclorito di sodio in vasca di contatto;

linea fanghi
- pre-ispessimento;
- ispessimento meccanico con polielettrolita;
- digestione anaerobica primaria n. 1;
- digestione secondaria n. 1;
- digestione anaerobica primaria n. 2;

- digestione secondaria n. 2;
- digestione anaerobica primaria n. 3;
- digestione secondaria n. 3;
- disidratazione meccanica (nastropressa e centrifuga);

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione vengono scaricate nello scolo Via Cupa Nuovo.

Il Gestore è iscritto al numero 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione

1. L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di **tabella 1 (riferimento Potenzialità impianto > 100.000 AE)**, **di tabella 2 (riferimento Carico generato dall'agglomerato > 100.000 AE)** sia per il parametro fosforo totale in concentrazione, sia per il parametro azoto tolale in concentrazione, fissati per gli impianti di potenzialità maggiore di 100.000 AE e di **tabella 3** dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs./06 e successive modifiche, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpae e sottoscritto da Arpae e da HERA S.p.A. fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
3. dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, lo scarico deve rispettare il limite di 5.000 UFC/100 ml per Escherichia Coli, in relazione a quanto indicato nella nota 4 della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e smi.
4. Il trattamento di disinfezione di cui è dotato l'impianto deve essere utilizzato anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore.
5. I pozzetti di ispezione idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia) devono essere mantenuti costantemente accessibili e su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
7. Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il *quaderno di registrazione dei dati* relativi all'impianto di depurazione secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 alla Deliberazione C.I. 04/02/1977, punto 3. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
8. Il gestore dell'impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi. A tal riguardo valgono le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpae e sottoscritto da Arpae e da HERA spa fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
9. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di

produzione, delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.

10. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU.
11. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC, ARPAE Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario

A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.

B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.

C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.

D) Gli scolmatori si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.

E) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.

F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti;

G) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica competente in relazione al recapito dello scarico, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

H) Dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento degli scolmatori a più forte impatto e delle prese di magra individuate nell'attività ricognitoria delle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti di cui alla Dgr 569 del 15/04/2019, nel rispetto dei tempi e coerentemente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e s.m.i., dalla stessa DGR 569 del 15/04/2019 ovvero dai successivi atti regionali in materia.

I) L'elenco degli sfioratori di piena e delle opere di presa dell'assetto fognario dell'agglomerato di Ravenna-Aree Limitrofe è riportato nell'**allegato A2) parte integrante del presente provvedimento.**

L) Il gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi e della rete fognaria afferente, così da garantire che gli scarichi dell'agglomerato non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano.

M) Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore..

ALLEGATO A1)

PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

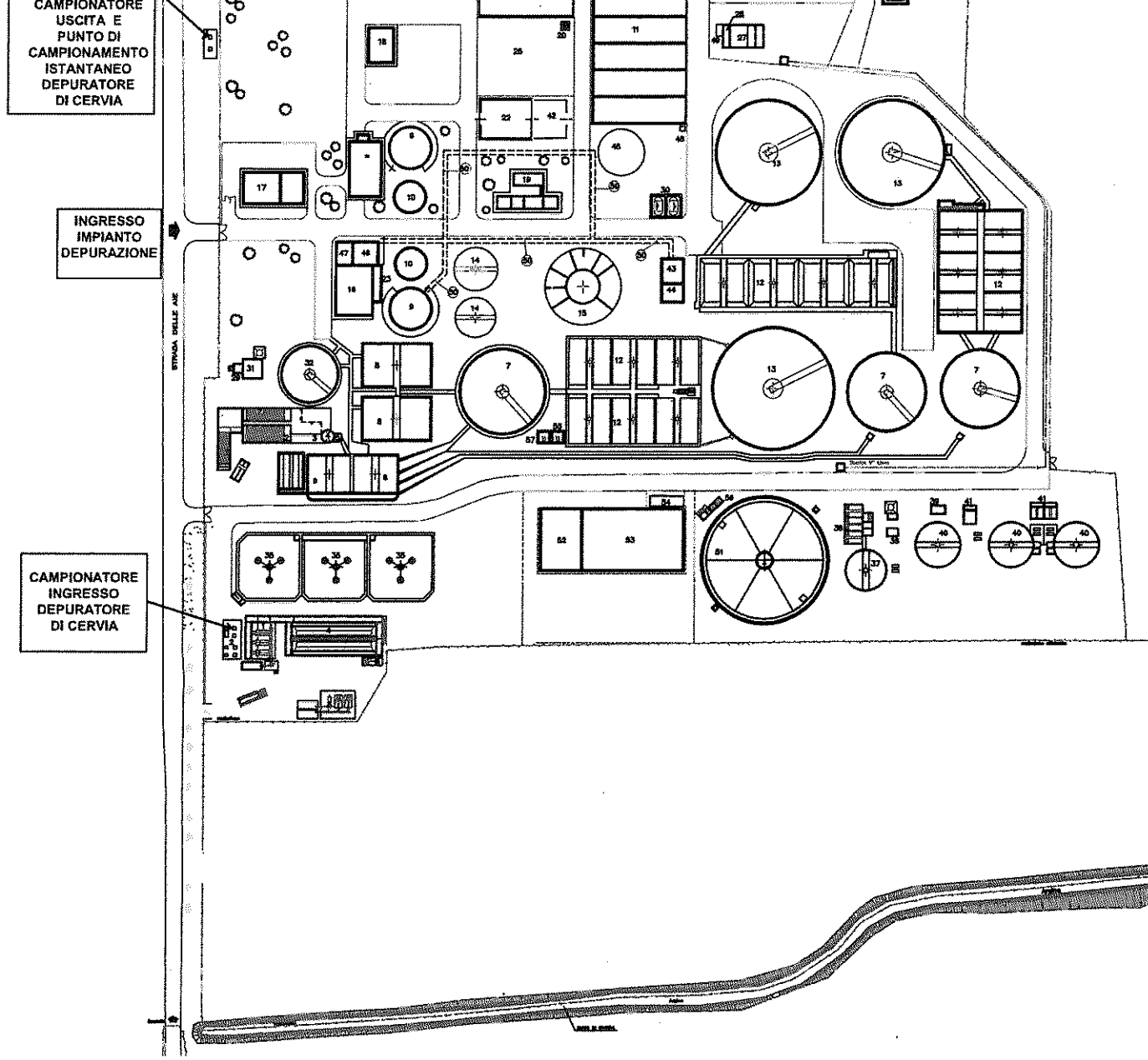

HERA

DEPURATORE DI CERVIA

ALLEGATO A2)

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CERVIA
ELENCO SCOLMATORI DI PIENA

Codice scolmatore	**Codice scarico**	**Coordinate geografiche dello scarico Etrs1989 UTM zone 32N**	**Tipologia**	**Ubicazione scolmatore**	**Comune**	**Corpo idrico ricettore**	**Bacino ricettore**	**Vasca di prima pioggia**
6111460	6111228	X: 757668,56 Y: 4901748,03	Rete	Via San Martino, 2 - Mensa	Ravenna	fosso tombinato	Bevano	no
6111459	6111229	X: 757529 Y: 4901952	Rete	Via Vito Salvigni, 27 - Mensa	Ravenna	fosso	Bevano	no
6111461	6111243	X: 757956,86 Y: 4902863,53	Rete	Via Mensa, 30 - Matellica	Ravenna	fosso tombinato	Bevano	no
6111462	6111254	X: 758260,12 Y: 4902859,32	Rete	Via Mensa, 8 - Matellica	Ravenna	fosso tombinato	Bevano	no
8455479	6111222	X: 760553,47 Y: 4909253,63	Rete	Via Canale Sforzi, 15 – La Bottega della Guarniera	Ravenna	Canale Sforzi	Bevano	no

ALLEGATO B)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Condizioni:

- L'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Cervia ha una potenzialità di trattamento pari a 200.000 AE. L'assetto emissivo attuale prevede i seguenti punti di emissione:
  - E1 – Caldaia digestori 1 e 2 – alimentata a metano di potenzialità termica pari a 382,9 kW;
  - E4 – Gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, di potenzialità termica pari a 491,4 kW;
  - E1a – Letto di essiccamento;
  - Torcia - attivata manualmente per bruciare le modeste quantità di biogas prodotto.

- La caldaia a servizio dei digestori 1 e 2, alimentata a metano e il gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio (E4), aventi rispettivamente potenzialità termica pari a 382,9 kW e 491,4 kW, rientrano nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n. 152/2006 e smi e nella DGR n.2236/2009 e smi.

- Nell'impianto di depurazione è presente una linea di trattamento fanghi che ricomprende le seguenti fasi e apparati:
  - pre ispessimento:
  - ispessimento meccanico con polielettrolita;
  - digestione anaerobica primaria n.1;
  - digestione secondaria n.1;
  - digestione anaerobica primaria n.2;
  - digestione secondaria n.2;
  - digestione anaerobica primaria n.3;
  - digestione secondaria n.3;
  - disidratazione meccanica (nastropressa e centrifuga).

- **Rispetto alle emissioni odorigene,** la Ditta ha presentato gli esiti della campagna di monitoraggio olfattometrico, effettuata nel periodo compreso tra il 23 luglio 2020 e il 5 agosto 2020, presso il depuratore di acque reflue di Cervia (Ravenna) mediante installazione di nasi elettronici. Dai risultati ottenuti, si evidenzia che le emissioni odorigene più significative ma comunque accettabili, sono riconducibili alle aree: stoccaggio fanghi, sollevamento e sedimentatore primario. Al fine di individuare interventi di mitigazione e contenimento degli odori e accorgimenti gestionali la Ditta ha individuato i seguenti criteri gestionali per la mitigazione delle emissioni odorigene:
  - i depositi temporanei di CER prodotti quali 190801 e 190802, verranno avviati a smaltimento in impianti autorizzati con frequenza settimanale e compatibilmente con le disponibilità degli impianti di smaltimento recettori;
- La Ditta ha inoltre previsto interventi impiantistici e gestionali nel locale in cui sono presenti la nastropressa e la centrifuga; al fine di mitigare/abbattere le emissioni odorigene, è prevista la installazione di ventilatori (a tiraggio naturale) che convogliano gli sfiati della centrifuga a un sistema di abbattimento costituito da un filtro in biossido di titanio.

Limiti emissioni convogliate:

Emissione E1 – Caldaia digestori 1 e 2 a metano

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

1) Per la eventuale verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI EN ISO 16911-2:2013 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI EN ISO 16911-2:2013	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

2) **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 16911-2:2013 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di

prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3) **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4) Tutte le attività di trattamento fanghi devono comunque essere condotte in modo da prevenire la formazione e evitare la diffusione di sostanze odorigene. In proposito devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
   - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
   - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

5) Le emissioni diffuse che si generano dall'impianto di depurazione acque reflue urbane di Cervia, derivano dal letto di essiccamento (E1a). Il letto di essiccamento viene mantenuto attivo al fine di accogliere il materiale derivante dalla pulizia delle culatte degli autospurghi. Sono attualmente presenti ma fuori servizio, le emissioni E5, E6A, E7A, E7B – afferenti alla fase di trattamento di rimozione biologica del fosforo, denominata Phostrip. Qualora la Ditta intenda riattivarle, dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

6) In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti, fin da subito, all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE.

7) Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare su un apposito **registro (registro di impianto),** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:

   - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia a servizio dei digestori 1 e 2 (E1), con frequenza almeno annuale;**
   - **i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza (E4);**
   - **i periodi di funzionamento della torcia;**
   - **i periodi di utilizzo del letto di essiccamento (E1A).**

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.